

IL COMMERCIO FRIULANO

5
ALLA BIBLIOTECA COMUNALE
VINCENTO JOPPI
UDINE

Settimanale di informazioni commerciali

PUBBLICITÀ: Prezzo per ann. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 8.000
mon. - Finanziari - Necrologie - Canoni - Aste - Comunicati - Sentenze ecc. L. 12.000
Cronaca L. 15.000 - Rivolgerti all'ufficio di via S. Francesco 1 a Udine, tel. 9.59

UDINE, 7 AGOSTO 1946

Sped. in abb. postale II. gruppo

ANNO XXV - N. 28

L'AMNISTIA PER REATI FINANZIARI

Due decreti disciplinano l'applicazione dell'amnistia in tema di pene pecuniarie e reati finanziari. Il primo decreto dispone:

ART. 1. — Sono condonate le pene pecuniarie e le pene pecuniarie per le infrazioni previste dalle leggi:

- a) sulle imposte dirette;
- b) sulle tasse e imposte indirette sugli affari;
- c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;
- d) sulle imposte governative sul consumo gas e luce ed energia elettrica;
- e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focali, sui fiammiferi, sulla fabbricazione e importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
- f) sul lotto pubblico;
- g) sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;
- h) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;
- i) sul catasto e sui servizi tecnici erariali;
- j) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Sono comprese nel condono le soprattasse previste dall'articolo 110 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro fermo peraltro l'obbligo di pagamento delle imposte ordinarie.

ART. 2. — Il condono non si applica se:

- 1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti, ai quali non s'è stato ancora notificato alcun accertamento d'ufficio, non presentino la prescritta dichiarazione entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
- 2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti, ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, non completino, entro lo stesso periodo di centoventi giorni, la dichiarazione presentata;
- 3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, oppure di omissioni di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi, i canoni, non adempiano alle prescritte operazioni e formalità entro il periodo di centoventi giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

ART. 4. — Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, si sia verificata la decadenza del beneficio della dilazione già concordata, la decadenza si intenderà non avvenuta, a condizione che il debitore paghi nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto le rate di imposte scadute e non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione. In tal caso, gli atti di dilazione in precedenza stipulati continueranno ad aver vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali già prestate.

ART. 5. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 18 giugno 1946. Nei territori ancora soggetti al Governo militare alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del

Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno in cui i suddetti territori saranno restituiti all'Amministrazione italiana.

Reati finanziari

Ai reati finanziari provvede il seguente secondo Decreto:

ART. 1. — E' concessa amnistia per i reati preveduti dalla legge:

- a) sulle imposte dirette;
- b) sulle tasse ed imposte indirette sugli affari;
- c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;
- d) sulle imposte governative sul consumo di gas, luce ed energia elettrica;
- e) sui monopoli dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focali, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
- f) sul lotto pubblico;
- g) sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;
- h) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;
- i) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari, per i quali è comminata una pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda, non superiore, nel massimo, a cinque anni, oppure la sola pena della multa o della ammenda.

Sono comprese nel condono le soprattasse previste dall'articolo 110 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro fermo peraltro l'obbligo di pagamento delle imposte ordinarie.

ART. 2. — Il condono non si applica se:

- 1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti, ai quali non s'è stato ancora notificato alcun accertamento d'ufficio, non presentino la prescritta dichiarazione entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
- 2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti, ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, non completino, entro lo stesso periodo di centoventi giorni, la dichiarazione presentata;
- 3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, oppure di omissioni di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi, i canoni, non adempiano alle prescritte operazioni e formalità entro il periodo di centoventi giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

ART. 4. — Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, si sia verificata la decadenza del beneficio della dilazione già concordata, la decadenza si intenderà non avvenuta, a condizione che il debitore paghi nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto le rate di imposte scadute e non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione. In tal caso, gli atti di dilazione in precedenza stipulati continueranno ad aver vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali già prestate.

ART. 5. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 18 giugno 1946. Nei territori ancora soggetti al Governo militare alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del

Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno in cui i suddetti territori saranno restituiti all'Amministrazione italiana.

Pene amnistrate

ART. 2. — Fuori dei casi previsti dall'art. 1 sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre anni, nonché le pene della multa e dell'ammenda non superiori a L. 3000, e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori, inflitte o da infliggere. Qualora il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, il limite della pena pecuniaria indicato nel comma precedente è raddoppiato.

ART. 3. — L'amnistia e l'indulto previsti dal presente decreto non si applicano se: 1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti, a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio, non presentino la prescritta dichiarazione entro 120 giorni dalla data d'entrata in vigore del decreto medesimo; 2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti, ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, non completino, entro lo stesso periodo di tempo di 120 giorni, la dichiarazione presentata;

Mostra mercato di Pesaro

Dal 10 al 25 Agosto 1946 avrà luogo in Pesaro la Prima Mostra Mercato. Essa comprenderà l'artigianato e le Piccole Industrie delle Marche.

razione presentata; 3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il periodo di 120 giorni predetto.

Esclusioni

ART. 4. — Ai fini dell'applicazione dei benefici concessi con il presente decreto, non si tiene conto dei precedenti penali dell'imputato quando si tratta di reati punibili con la sola pena della multa o dell'ammenda. In ogni altro caso i benefici stessi non si applicano a coloro che, alla data del presente decreto, hanno riportato una o più condanne, per delitti non colposi, a pena detentiva superiore, nel complesso, a tre anni. Nell'esame dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia né dei reati estinti, alla data del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 1677 Codice penale, né delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

ART. 5. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 18 giugno 1946. Nei territori ancora soggetti all'amministrazione del Governo militare alleato esso avrà effetto dal giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo.

Esercenti irregolari

A seguito delle numerose proteste che si elevano giornalmente da parte degli esercenti Pubblici Esercizi della Provincia di Udine, i dirigenti dell'Unione Esercenti hanno fatto in questi giorni un nuovo passo presso le Autorità, richiamando l'attenzione delle stesse sulle numerose infrazioni alle leggi fiscali e di pubblica sicurezza che si commettono da parte di irregolari esercenti.

Ecco il testo della lettera che in data 19 luglio corrente è stata personalmente presentata a S. E. il Prefetto da parte dei dirigenti l'Unione Esercenti ed a seguito della quale il Prefetto ha assicurato il proprio interessamento:

«19 Luglio 1946.

Illmo sig. Prefetto di Udine

Con un esposto in data 17 Maggio u. s. questa Unione che rappresenta gli esercenti pubblici esercizi della Provincia di Udine, si pregava rappresentare alla S. V. IL lustrissima tra le varie questioni, i gravi inconvenienti che derivano dall'irregolare funzionamento di numerosi spacci di vendita al pubblico di bevande alcoliche.

Cooperative di reduci e partigiani, spacci dell'ENAL, frasche padronali, commercianti di sola vendita di vino per esportazione o all'ingrosso, si vanno diffondendo ovunque e commettono abusi di ogni sorta in frode alle leggi fiscali e di pubblica sicurezza, e con grave danno degli esercenti forniti di regolare licenza di P. S. sui quali gravano attualmente imponenti gravami fiscali.

Le vivaci numerose proteste che ci pervengono da parte degli eser-

cizi in cui i lavoratori prestano una attività di lavoro affettiva e non un orario di presenza.

Mentre a Milano duravano le trattative, a Udine, sotto gli auspici del Prefetto della Provincia era intervenuto il seguente accordo tra i rappresentanti degli esercenti e del Sindacato lavoratori albergo e mensa, allo scopo di porre termine localmente allo sciopero.

Con riferimento alle proposte pervenute da parte del Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa con foglio N. 104 del 28 corr. ed al colloquio oggi avvenuto alla presenza di S. E. il Prefetto, tra i rappresentanti della Unione Esercenti e dei lavoratori albergo e mensa, questa Unione precisa:

- 1) Si dichiara di accettare quanto contenuto nel punto primo, e cioè il pagamento immediato di L. 3.000 ai dipendenti capi-famiglia e di L. 2.000 agli altri, in attesa di congruaglio, rispetto al trattamento salariale che risulterà dalle decisioni che verranno prese a Milano tra le rispettive Organizzazioni Centrali;
- 2) Si dichiara di non accettare il riconoscimento delle otto ore di lavoro al di fuori di quelle che saranno le decisioni di Milano;
- 3) Non saranno fatte rappresentazioni nei confronti dei lavoratori aderenti allo sciopero per quanto riguarda i licenziamenti, per quanto invece si riferisce alla corresponsione degli emolumenti durante il periodo dello sciopero, questa Unione dichiara di sottostare alle decisioni di Milano, o, in caso contrario, di rinviare alle trattative locali;
- 4) Si dichiara infine che questa Unione aderirà alle decisioni di Milano, e che ove tali trattative dovessero fallire, sarà esaminato localmente il problema degli adeguamenti salariali.

Si domanda l'osservanza degli impegni di cui sopra all'Ufficio Provinciale del lavoro, al fine di far sì che i lavoratori aderenti allo sciopero non vengano accettati anche dal Sindacato lavoratori albergo e mensa da comunarsi a questa Unione a mezzo lettera.

centi di tutta la Provincia ci indichino che il fenomeno lamentato si va sempre più estendendo.

Rivolgiamo pertanto viva preghiera alla S. V. Illma per un sollecito cortese intervento onde disporre che le Autorità e gli Organi preposti alla sorveglianza dei Pubblici Esercizi provvedano a reprimere energicamente gli abusi degli esercenti irregolari.

Fiducioso che il Vostro interessamento non mancherà di produrre gli auspici risultati, porgo distinti ossequi.

f.to Il Presidente
GIUSTINO SINIGAGLIA

Confidiamo che il promesso interessamento delle Autorità riesca a porre finalmente il freno alla caotica situazione determinatasi nel campo dei pubblici esercizi, dove irregolari esercenti di ogni genere non si fanno più alcun scrupolo di fare una aperta e sfacciata concorrenza agli esercenti forniti delle prescritte licenze sui quali, tra l'altro, pesano gravissimi oneri fiscali, concorrenza tanto più dannosa quanto illegale. E non si è mancato di far anche presente nelle opportune sedi come un tale fatto danneggia lo stesso consumatore, cui, in mancanza dei prescritti controlli si esitano bevande di ogni genere e si danneggia ancor più il fisco che viene frodato dei dovuti tributi.

Imposta sui profitti di guerra - Avocazione

L'Ass. Commercianti comunica: Essendo sorti dei dubbi circa la portata dell'ultimo comma dell'art. 1 del D.L.L. 27-5-46, n. 436, in materia di avocazione di profitti di guerra, la Confederazione Generale Italiana del Commercio all'Uopo interpellata, riferisce che chiesto un chiarimento al Ministero delle Finanze questi, confermando quanto da noi sostenuto, ha dichiarato che la cifra di Lire 100.000 di profitti avocabili (e cioè di quota indisponibile e non di imposta) deve riferirsi ad un determinato periodo annuale di applicazione, dell'imposta e non a tutto il settennio 1939-1945.

Se infatti dovessero dividersi per sette le L. 100.000, in questione si avrebbe una cifra evidentemente troppo bassa che renderebbe praticamente inapplicabile la disposizione di favore di cui trattasi.

Anticipo salariale ai lavoratori del commercio

Il giorno 23 luglio 1946, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti della Provincia di Udine,

fra l'Associazione Commercianti della Provincia di Udine, rappresentata dal suo Presidente sig. Antonio Camuffo, assistito dal sigg. capi gruppo

e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio rappresentata dal suo segretario rag. Ganis Marco assistito da rappresentanti di categoria, con l'intervento della Camera Confederale del Lavoro rappresentata dal sigg. Driussi Gualtiero e Romanutti Primo

si è convenuto quanto segue:

Art. 1. - Ai lavoratori del commercio della Provincia di Udine sarà corrisposto un anticipo, a valere sugli eventuali futuri miglioramenti salariali da definirsi in sede nazionale (stipendio e indennità di contingenza) nella misura del 25% del totale degli emolumenti contrattuali corrisposti al 30 giugno 1946, con decorrenza 1 luglio 1946.

Art. 2. - L'anticipo di cui all'art. precedente assorbe gli eventuali miglioramenti economici già concessi sugli emolumenti contrattuali.

Art. 3. - I contratti nazionali in corso di stipulazione avranno, nella provincia di Udine, la stessa decorrenza fissata nazionalmente. Nel caso che tale decorrenza sia posteriore al 1 luglio 1946, l'anticipo, di cui all'art. 1, corrisposto per il periodo intermedio, resterà a beneficio dei lavoratori.

Art. 4. - Nel caso che i nuovi contratti nazionali in corso di stipulazione non fossero definiti entro il 30 settembre 1946, l'anticipo decade per far luogo ad un nuovo esame della situazione.

L'ECONOMIA FRIULANA

MERCOLEDÌ
7 AGOSTO 1946

NOTIZIARIO UFFICIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI UDINE

UFFICI CAMERALI
Via Prefettura, 13 - Tel. 1-69

Traffico merci italo - francese

La Camera di commercio co-
munica:
Con decorrenza dal 15 maggio
1946 è stato ripreso il traffico
merci fra l'Italia e la Francia,
via Svizzera, con lettera di vettu-
ra diretta internazionale. Per
detto traffico valgono le condi-
zioni della Convenzione inter-
nazionale per il trasporto delle
merci per ferrovia (C.I.M.) del
23 novembre 1933 e relative di-
posizioni complementari unifor-
mi, con le seguenti deroghe, rese
necessarie dalle condizioni valu-
tarie e di esercizio attuali:

1) All'art. 5 - Le merci sono
ammesse al trasporto soltanto a
carro completo a piccola veloci-
tà e nella misura consentita dal-
le condizioni di esercizio.

2) All'art. 6 - Il mittente deve
indicare sulla lettera di vettura
la via di instradamento median-
te designazione dei transiti di
frontiera aperti al traffico i qua-
li sono:

fra l'Italia e la Svizzera:
— Chiasso
— Pino
— Iselle
fra la Svizzera e la Francia:
— Bale CFF-SNCF
— Delle - Porrentruy
— Vallorbe - Gare
— Genève - Cornavin.

Per le spedizioni di derrate a-
limentari in partenza dall'Italia
è consentito l'invio a grande ve-
locità sul percorso italiano e a
piccola velocità sul percorso non
italiano dietro presentazione di
lettera di vettura a piccola ve-
locità, su cui sia espressamente ri-
chiesto dal mittente tale modo di
invio.

3) All'art. 10 - Le tasse per i
percorsi sulle linee dei singoli
Paesi sono calcolate in base alle
rispettive tariffe interne.

Qualora per esigenze di eser-
cizio delle spedizioni siano inol-
trate per transiti di frontiera di-
versi da quelli indicati dal mit-
tente sulla lettera di vettura, il
prezzo di trasporto sarà calcola-
to sulla via effettivamente segui-
ta.

Sul percorso italiano la tassa-
zione viene fatta sulla distanza
chilometrica della via più breve
fra quelle aperte al traffico per il
pubblico.

4) All'art. 11 - I termini di re-
sa sono soppressi.

5) All'art. 17 - Tutte le spese
di trasporto (tasse di porto, spe-
se accessorie ed altre spese so-
pravvenienti in corso di traspor-
to) fino al transito di frontiera
di entrata o uscita in Italia de-
vono essere pagate dal mittente,
quelle relative alla percorrenza
ulteriore devono essere pagate
dal destinatario.

Per le spese doganali d'uscita
e le eventuali tasse e spese ac-
cessorie non computabili a parten-
za, la stazione mittente italiana
emetterà sempre bollettino di af-
francamento. Il relativo deposito
nel caso in cui la stazione non
sia in grado di stabilire la via
che dovrà essere presa a base
della tassazione secondo quanto
detto nel precedente comma 3)
dovrà essere integrato coll'am-
montare delle tasse di trasporto
calcolate sulla distanza risultan-
te dal Prontuario, congruamente
aumentato.

6) All'art. 19 - Non è ammes-
so di gravare spedizioni con as-
segni o con spese anticipate,
nemmeno se queste rappresenti-
no porti o spese anteriori.

7) All'art. 21 - Sono ammesse
le sole modificazioni al contratto
di trasporto aventi per oggetto:
a) di ritirare la merce quan-
do la spedizione si trovi ancora
alla stazione di partenza;

b) di far consegnare la spe-
dizione nella stazione destina-
taria o in altra stazione dello stes-

b- merce di importazione viag-
giante;

c) consegna della merce in
contropartita per il suo avvia-
mento in Turchia ad una nota ca-
sa di trasporti;

d) apertura di credito in valu-
ta per un importo equivalente al
valore della merce, a garanzia che
l'importazione avrà luogo entro il
termine fissato;

e) garanzia in lire turche di
una banca straniera in Turchia
che copra il controvalore in valu-
ta estera indicato dall'esportato-
re turco;

f) qualora l'esportazione tur-
ca avvenisse con un mezzo di tra-
sporto turco, garanzia della casa
di trasporti turca che con lo stes-
so mezzo verrà effettuata l'impor-
tazione della merce estera.

E' da tener presente che le mo-
dalità previste dall'art. 4 modifi-
cato, come già quelle abrogate, si
applicano soltanto se autorizzate,
caso per caso, dal Ministero del
commercio, il quale può, a suo
giudizio, concedere o negare l'au-
torizzazione stessa.

Contro altro provvedimento
pubblicato nella « Gazzetta Uffi-
ciale » del 27 maggio u. s., a mo-
difica di quanto precedentemente
in vigore, è stato stabilito che
nelle operazioni di compensazio-
ne privata il valore « fob » della
partita di importazione possa es-
sere compensato con il valore
« fob » della contropartita di es-
portazione. In precedenza, la
compensazione era ammessa in-
vece sulla base del valore « cif »
per la partita d'importazione e
« fob » per quella di esportazione.

Tasse di bollo
sulle fatture per merci in esportazione

La Camera di commercio comu-
nica:

Le merci esportate, come è no-
to, sono esenti dall'iva; le rela-
tive fatture sono invece assogget-
tate alla ordinaria tassa di bollo
nella seguente misura:

da L. 10 a 100: tassa fissa
L. 0,60;

da L. 100 a 1000: tassa fissa
L. 1;

da L. 1000 a 3000: tassa fissa
L. 3;

da L. 3000 a 300.000: tassa
proporzionale di L. 1 per ogni
1000 o frazione di 1000 lire.

Quando la somma supera le L.
300 mila ovvero sia indetermina-
ta od a saldo per somma inferio-
re al debito originario, senza in-
dicazione, tassa fissa L. 300.

I duplicati delle fatture sono
soggetti alla tassa fissa di L. 8
se si tratta di fatture emesse da
società per azioni, e di L. 12 se
emesse da persone o ditte che non

siano società per azioni, oppure
al bollo pari a quello applicato
sull'originale di esso è inferiore
a L. 8 e 12 rispettivamente.

FIERA DEL MARE

Dal 14 agosto al 14 settembre
seguirà in Taranto la Fiera del
Mare.

Sarà una rassegna delle attivi-
tà marittime, industriali, agrico-
le, commerciali ed artigiane. Del-
ta Fiera è sotto l'alto patronato
del Ministero dell'Industria e del
Commercio. Gli scopi della Fiera
sono quelli di valorizzare ogni
forma di attività marinara; di dif-
fondere la conoscenza dei Can-
tieri industriali del Mezzogiorno,
specie quelli di navalmeccanica;
incrementare ogni attività com-
merciale e di ravvivare i traffici
e l'economia delle provincie meri-
dionali.

Gli interessati, per adesioni,
potranno rivolgersi al Comitato
organizzatore della Fiera del Ma-
re, in Taranto.

Gran Fiera della Ricostruzione
per la Valle Padana

La I Fiera della Ricostruzione
per la Valle Padana, si aprirà il
25 agosto prossimo nella città di
Modena.

Prendiamo l'occasione per ri-
chiamare l'attenzione dei com-
mercianti interessati sull'impor-
tanza che la Fiera — sorta sotto
l'alto Patronato di parecchi Mini-
steri che hanno assegnato spe-
ciali premi — sta assumendo no-
tevole importanza per il comples-
so numero degli Espositori e per
l'interesse nazionale che sta gua-
dagnando.

L'inaugurazione avverrà il 25
agosto nel palazzo Ducale, ove nei
giorni 7 ed 8 settembre il Con-
vegno accoglierà Autorità, Enti e
privati pensosi dell'interesse loro
e del nostro Paese.

SCAMBIO MERCI
DA E PER LA SICILIA

Offerte di Rappresentanze

La Camera di Commercio di U-
dine comunica:

Il sig. Salvatore Di Bernardo,
già residente in Addis Abeba, in-
tende riprendere la propria atti-
vità di rappresentante in Catania,
eventualmente anche con deposi-
to, di prodotti vari, nessuno es-
cluso.

La Camera di Commercio di
Catania lo raccomanda a quelle

ditte di questa provincia che a-
vessero intenzione di collocare i
loro prodotti a Catania o nell'in-
tera Sicilia.

Detto rappresentante si mette-
rebbe pure in rapporti d'affari
con quelle ditte che avessero bi-
sogno di importare prodotti sic-
iliani.

Le ditte interessate potranno
fare offerte direttamente al sig.
Di Bernardo Salvatore, in Cata-
nia, via Ventimiglia, 219.

Referenze, Banco di Roma, Ca-
tania e Cassa di Risparmio Vitt.
Em., Catania.

Congresso Nazionale vitivinicolo
di Siena e Roma

La Camera di Commercio comu-
nica:

A seguito di riunioni degli e-
sponenti della scienza, della tec-
nica e delle organizzazioni vitivi-
nicole nelle città di Roma, Firen-
ze e Siena è stato deciso di indire
un Congresso Nazionale Vitivini-
colo, da tenersi nelle due sezioni
di Siena e di Roma, rispettiva-
mente nei mesi di agosto e set-
tembre 1946.

All'iniziativa — diretta a con-
tribuire al coordinamento ed alla
proficua unità d'indirizzo per il
divenire della viticoltura e del-
l'enologia italiana — hanno già
inviato la loro adesione Enti e
privati: essa è organizzata dalle
Camere di Commercio di Roma,
Firenze e Siena; dall'Associazione
Industriali ed Esportatori di
Vini, Liquori ecc. e dell'Ente Mo-
stra-Mercato dei Vini. Tipici di
Siena, con l'adesione del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, dell'Ac-
cademia dei Georgofili, di Univer-
sità, di Associazioni Sindacali ecc.

Nella sezione di Siena (17-18-
19 agosto, in coincidenza delle fe-
ste del Palio dell'Assunta 1946)
verranno approfonditi i principa-
li aspetti scientifici e tecnici a-
venti attinenza con la produzione
viticola, relatori i maggiori e-
sponenti italiani di questo settore.
Siena attende con la tradizio-
nale ospitalità i Congressisti da
ogni parte d'Italia, per questa
manifestazione che vuole essere
la premessa per la V Mostra-Mer-
cato dei Vini d'Italia per il pros-
simo anno 1947.

V. Concorso Nazionale
della Ceramica di Faenza

La Camera di Commercio comu-
nica:

La città di Faenza, fedele alle
secolari tradizioni e continuando
l'opera svolta nei scorsi anni, al-
l'intento di favorire lo sviluppo

della produzione ceramica nazio-
nale nell'interesse della ricostru-
zione del Paese, bandisce il V
Concorso Nazionale della Cera-
mica.

Le ditte che intendono concor-
rere dovranno inviare la scheda
relativa alla domanda di parteci-
pazione al Concorso, al Comitato
organizzatore (Municipio di Faen-
za non più tardi del 28 settem-
bre 1946).

Le opere destinate al Concorso
dovranno pervenire in Faenza, en-
tro il giorno 5 Ottobre 1946.

Il Concorso è dotato di 200.000
lire di premi.

Il bando di concorso e le rela-
tive schede-domande potranno es-
sere chieste dagli interessati al
Sindaco della Città di Faenza.

Domande di Rappresentanze

La ditta E. S. Setty & C. o, di
Bagdag (Iraq), chiede rappresen-
tanza di ditte italiane fabbricanti
e esportatrici dei seguenti pro-
dotti:

Tessili (di lana, cotone e rayon
e velluti). Filati di lana, cotone
e rayon. Coperte, tappeti. Cravat-
te, scialli e merci di fantasia.
Merletti, nastri e guarnizioni,
passamanerie. Acido tartarico e
acido citrico. Blu per lavanderia
in cubi e in polvere. Amido di riso
per biancherie. Glucosio liquido.
Prodotti farmaceutici e specialità
medicinali. Saponi. Porcellane,
maioliche, vetrerie, lastre di ve-
tro, specchi. Fiammiferi e carta
da sigarette. Olio d'oliva, di semi
di lino, di fegato di merluzzo, olii
tecnici.

La ditta surriferita rappresen-
ta già molte Case importanti ita-
liane per vari articoli.

La Ditta Benj S. Blum, di Haifa
(Palestina) P.O.B. 485, interes-
sata in tutti i generi di tessuti
(tessuti di cotone, seta, rayon,
lana e filati di cotone, lana, seta,
seta artificiale) invita i fabbri-
canti ed esportatori di detti pro-
dotti a mettersi in rapporti di-
retti con la ditta stessa facendo
offerte accompagnate da dettagli
e campioni.

La ditta summenzionata inten-
derebbe ottenere la rappresentan-
za in Palestina e nei mercati fin-
limi, lavorando per commissione
e per proprio conto.

La ditta Benj S. Blum tiene a
disposizione degli interessati re-
ferenze commerciali e bancarie.

Fiera del vino di Asti

Dal 15 al 25 Settembre 1946 si
terrà in Asti la Fiera del vino.

Leggi e disposizioni economiche

AGRICOLTURA

Boschi - Utilizzazione. — Con
D. L. Lgt. 23-3-46, n. 513 (« Gazz.
Uff. » 25-6-46, n. 139) è stato pre-
cisato che i contratti di utilizza-
zione dei boschi stipulati dagli en-
ti pubblici di qualsiasi natura e
dagli istituti di assistenza e bene-
ficienza, la cui risoluzione è stata
autorizzata con D. L. Lgt. 5-4-45,
n. 157, sono tutti quelli per i qua-
li una qualsiasi utilizzazione, e
perciò anche vendita di tagli bo-
schivi e piante sparse, sia stata
concessa a qualunque titolo e per
qualunque durata.

COMMERCIO ESTERO

Campioni - Spedizione. — Il Mi-
nistero del Commercio con l'Estero,
con nota 18-6-46, ha disposto
che per i campioni senza valore
diretti all'estero, spediti a mezzo
posta, ordinari o raccomandati, si
deve prescindere dal richiedere il
beneficio bancario, trattandosi di
campioni privi di ogni valore, la
cui spedizione, secondo le vigenti
disposizioni postali, è limitata ad
un peso massimo di gr. 500.

Risparmio di merci fabbricate con materie prime temporaneamente importate. — Con nota 15-6-46 il Ministero del Commercio Estero ha precisato che la risparmio di merci fabbricate con materie prime estere temporaneamente importate è ammessa direttamente dalle dogane, senza presentazione di licenza, quando dirette verso paesi con i quali non esistano accordi di pagamento in compensazione e per

le quali quindi, il relativo paga-
mento deve essere regolato in una
delle valute libere all'uopo in-
dicate.

Noccioli e cipolle - Esportazione. — L'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, con comunicazio-
ne del 22-6-46, informa che la
esportazione delle cipolle limi-
tamente fino al 31-7-46 e delle
noccioli è consentita direttamente
dalle dogane, senza obbligo di
licenza, quando sono dirette verso
paesi con i quali non esistano
accordi di pagamento in compensa-
zione e quindi il pagamento rela-
tivo è regolato da una delle va-
lute libere all'uopo indicate.

Seta tratta greggia - Esportazione. — Con nota 18-6-46 il Mi-
nistero del Commercio con l'Estero
comunica che l'Ente Nazionale
Serico deve rilasciare la prescri-
ta attestazione per effettuare es-
portazioni di seta tratta greggia
con pagamento in valuta libera,
soltanto a condizione che venga
comprovato, da parte dell'espor-
tatore, che la merce è stata paga-
ta in una delle valute libere am-
messe o che è stato già aperto a
favore dell'esportazione medesi-
mo un credito confermato e irrevocabile in una delle valute libere
stesse.

CREDITO

Finanziamenti industriali. —
Con R. D. 2-6-46, n. 524 (« Gazz.
Uff. » 26-6-46, n. 140) è stato ele-
vato ad 8 miliardi il limite dei fi-
nanziamenti a favore delle im-
prese industriali che non abbiano
possibilità di avvalersi, in tutto o
in parte delle provvidenze di cui
al D. L. Lgt. 1-11-44, n. 367 e
successive modificazioni, al fine
di consentire alle imprese stesse
il ripristino, la riconversione e la
continuazione della propria atti-
vità con riguardo all'interesse ge-

nerale ed a particolari necessità
di carattere economico e sociale.

Stati Uniti d'America - Depositi italiani. — La rappresentanza a
Roma del Ministero del Tesoro de-
gli S. U. A. ha comunicato il 23-
6-46 che gli italiani che intendo-
no prelevare fondi dai loro depo-
siti negli Stati Uniti, che sono sta-
ti sbloccati dal Governo degli Stati
Uniti, possono inviare le do-
mande direttamente alle banche o
a chi è in possesso, negli Stati U-
niti, dei loro patrimoni. Qualsi-
sia banca italiana che abbia un co-
rispondente negli Stati Uniti può
accettare le domande dei cittadi-
ni italiani interessati. Gli italiani
possono ritirare sino a 100 dolla-
ri al mese per ogni persona a ca-
ricco; la cifra massima che potrà
essere ritirata dal richiedente non
deve superare i 200 dollari men-
sili.

Terremoti. — Con R. D. 17-5-46
n. 516 (« Gazz. Uff. » 2-6-46, n.
139) sono state emanate disposi-
zioni per la riparazione dei dan-
ni causati dal terremoto del 3-10-
43 nelle provincie di Ascoli Piceno,
Macerata e Teramo. I proprie-
tari di fabbricati potranno otte-
nere un sussidio nella misura del
50% della spesa per la ricostru-
zione o riparazione dei fabbrica-
ti distrutti o danneggiati.

Titoli all'estero - Stamigliatura. — Il Ministero delle Finanze
con circ. 7-6-46, n. 1260 ha con-
cesso che la stamigliatura dei
titoli azionari italiani circo-
lanti all'estero già convertiti in
nominali può essere effettuata
entro il 31-12-46 presso i Conso-
lati e gli Uffici commerciali all'e-
stero. Le società emittenti pos-
sono eseguire le annotazioni sul li-
bro dei soci e le comunicazioni
allo schedario in base ad attesta-
zione dell'eseguita intestazione e
stamigliatura da rilasciarsi dai

detti Uffici, ovvero su presenta-
zione dei titoli dai quali risulti
che le formalità in parola furono
regolarmente eseguite.

Titoli azionari - Decadenza. — Il
Ministero delle Finanze, con circ.
7-6-46, n. 1260 ha prorogato
al 31-12-46 il termine per la
dichiarazione di decadenza dei ti-
toli azionari non presentati alla
conversione in nominali.

Titoli azionari circolanti all'estero - Nominatività. — Il Mi-
nistero delle Finanze, con circ. 7-6-
46, n. 1260 ha stabilito che possa
procedersi all'intestazione, senza
applicazione di penalità, delle a-
zioni di società italiane circolanti
all'estero che vengono presenta-
te per la conversione entro il 31-
12-46. All'intestazione di dette a-
zioni possono provvedere i Conso-
lati e gli Uffici Commerciali all'e-
stero. L'intestazione stessa può
essere fatta anche a nome di stra-
nieri senza che questi abbiano ot-
tenuto l'autorizzazione governati-
va per l'investimento di capitali e-
steri in Italia.

DISTRIBUZIONE

Formaggio grana - Svincolo. —
Con D. del Commissario per l'A-
limentazione 10-6-46 (« Gazz. Uff. »
28-6-46, n. 142) è stato disposto
che il formaggio grana prodotto
nelle annate 1944 e precedenti in
carico presso le ditte stagiona-
trici può essere liberamente com-
merciato a condizione che le ditte
interessate provvedano al versa-
mento di L. 300 al kg. per l'intero
carico accertato da apposita Com-
missione, destinato ad alimentare
un fondo per la creazione di un
Istituto di ricerca e sperimenta-
zione lattiero-casearia, e per spe-
se di ricostruzione, di assistenza
sociale e per integrazione ai pro-
duttori di latte e formaggio.

(Continua in quarta pagina)

STUDIO DEL COMMERCIALISTA

Dott. Rag. LUIGI CIGAINA

UDINE - Via Vittorio Veneto, 9 - UDINE

Funzioni amministrative, contabili, finanziarie ed economiche - Assist. legale, Sindacale, Tributaria - Danni di guerra - Società

